

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

la REGIONE LAZIO, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, C.F. e P.IVA 80143490581 stazione appaltante, nella persona di _____ nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca domiciliata per la carica in Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (di seguito indicata “REGIONE”) (PEC: sviluppoeconomico@pec.regione.lazio.it)

E

la società _____ con sede in _____ P. IVA _____ (di seguito indicata “IMPRESA”), nella persona di _____ nato a _____ il ____ residente in _____, c.f. _____, che interviene nella sua qualità di _____ dell’IMPRESA (PEC: _____),

PREMESSO CHE

- con Determinazione n° _____ del _____, è stato affidato, ai sensi dell'art. 76 co. 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all’IMPRESA il Servizio di organizzazione della partecipazione dell’Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 alla manifestazione Rome Future Week 2026 per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila,00) oltre IVA - CIG n. _____);

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

1. La REGIONE affida all’IMPRESA, che accetta, l’organizzazione della partecipazione dell’Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 all’evento Rome Future Week 2026
2. Le attività richieste sono dettagliate nell’offerta presentata dall’IMPRESA, allegata alla determina di affidamento n. del

ART. 2 – Svolgimento delle attività

1. L’IMPRESA, nell’ambito dello svolgimento del SERVIZIO, si impegna a realizzare le attività previste entro i termini stabiliti dal successivo articolo 3.

ART. 3 – Durata

1. La prestazione del SERVIZIO decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro il 31 dicembre 2026.

ART. 4 – Compenso

1. Il corrispettivo del servizio è stabilito in euro 20.000,00 oltre I.V.A.

ART. 5 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 avviene in un'unica soluzione, al termine della manifestazione Rome Future Week 2026, a seguito di presentazione di una relazione delle attività svolte e di fattura elettronica, dopo l'approvazione da parte della Regione.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, la fattura dovrà recare il codice identificativo della gara (C.I.G.). ed essere intestata alla Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività produttive e Ricerca, Codice Ufficio RIWRR3, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/bilancio/fatturazione-elettronica alla voce fatturazione elettronica.
3. Il suddetto pagamento sarà emesso in favore dell'IMPRESA con accreditamento sul conto corrente bancario dedicato di seguito indicato:

- IBAN: _____ acceso presso _____;

La persona autorizzata ad operare sul citato conto è:

- _____ nato a _____ il _____ C.F.: _____
Residente in _____ – Via _____ n. _____

4. È facoltà della Società sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta elettronica certificata.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l'IMPRESA si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, sia in entrata che in uscita, sul conto corrente indicato al comma 3.
6. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancario delle Poste, il CONTRATTO si risolverà automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Trattamento dei dati

1. I dati forniti dall'IMPRESA sono trattati dalla REGIONE, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per la gestione del presente contratto ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR e dei relativi obblighi di riservatezza.
3. Le modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la persona sono meglio specificate nell'informativa privacy allegata al presente contratto.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

1. L'affidamento del servizio indicato al precedente art. 1 è sottoposto a condizione risolutiva ove all'esito degli accertamenti in corso sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'IMPRESA dovessero risultare condizioni ostative, previste dalla vigente normativa, alla corresponsione del corrispettivo stabilito.

Art. 8 – Inadempienze

1. L'Amministrazione regionale procederà all'accertamento della conformità delle

prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni, l'Amministrazione regionale procederà all'immediata contestazione all'IMPRESA delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'IMPRESA potrà inviare, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione. L'Amministrazione regionale, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione della seguente penale:

- per la realizzazione delle attività non conformi a quanto stabilito dal contratto verrà applicata una penale di 90,00 euro per ogni inadempienza, determinata dall'Amministrazione regionale in base alla gravità della stessa.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi subiti dalla Regione a causa dei ritardi non autorizzati. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'IMPRESA di servizio a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 3. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere documentate e notificate dalla ditta aggiudicataria con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Lazio – Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca - PEC sviluppoeconomico@pec.regione.lazio.it.
 4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Spese contrattuali ed oneri

1. Fanno capo all'IMPRESA, in qualità di soggetto affidatario, le spese e gli oneri tributari che per legge non debbono gravare sull'ente committente.

Art. 10- Foro competente

1. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o esecuzione del CONTRATTO è esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 11 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel CONTRATTO, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del Codice civile.

L'IMPRESA

REGIONE LAZIO

Il sottoscritto _____, Rappresentante legale dell'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, dichiara di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 e di approvarle.

L'IMPRESA